REGOLAMENTO (CE) N. 716/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1],

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT [2],

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di aprile 2003, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di un'eventuale percentuale di riduzione, e che vengano fissati i quantitativi riportati al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
[3] GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.
[4] GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di aprile 2003 e quantità riportate al lotto seguente:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2003 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (1)	3 110,056
Tailandia	0 (1)	6 551,878
Australia	0 (1)	505,500
Altre origini	98,8117	0,000

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2003 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (1)	0,000
Tailandia	0 (1)	23,023
Australia	0 (1)	6 958,200
Altre origini	66,6667	0,000

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.